

Occorre governare la comunione

Il Sole 24 Ore | FINANZA E MERCATI | 11 LUGLIO 2023 | Angelo Busani

La disposizione testamentaria che istituisce eredi una pluralità di figli, taluno per la quota di legittima e talaltro per la quota disponibile, genera una comunione tra gli eredi stessi, qualsiasi sia la composizione qualitativa del patrimonio del defunto: azioni, strumenti finanziari, denaro, immobili, opere d'arte eccetera. Ad esempio, se l'eredità è lasciata a cinque figli, a due dei quali siano attribuite la legittima e la disponibile e a tre dei quali sia attribuita la legittima, e l'eredità comprenda tanti pacchetti azionari quante fossero le società partecipate dal defunto, su ciascuno di detti pacchetti azionari si origina una comproprietà tra i predetti eredi nelle seguenti quote: nove trentesimi ($4/30 + 5/30$) ciascuno ai due figli beneficiari della legittima e della disponibile; quattro trentesimi ciascuno ai tre figli beneficiari della sola legittima (i quali, detto per inciso, essendo stati limitati dal testatore alla sola quota di legittima, non possono essere gravati da legati, in quanto l'articolo 549 del Codice civile radicalmente e inderogabilmente vieta l'apposizione di «pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari»). Con riguardo ai pacchetti azionari (ma anche a ogni altro bene ereditario facilmente divisibile, come il denaro) è frequente commettere l'errore che dalla trasmissione ereditaria si origini, in automatico, una suddivisione tra gli eredi: se, in ipotesi, Berlusconi fosse stato proprietario di 300 azioni, l'apertura del suo testamento non avrebbe comportato la formazione di cinque pacchetti azionari (90 azioni a ciascuno dei due figli più anziani, 40 azioni a ciascuno dei tre figli più giovani) ma avrebbe comportato la formazione, sull'intero pacchetto di 300 azioni, di una comunione cui parteciperebbero per $9/30$ ciascuno i due figli più giovani e per $4/30$ ciascuno i tre figli più anziani. Insomma, la situazione che si origina nel caso di un'eredità avente a oggetto un bene divisibile non è diversa da quella che consegue qualora il bene trasmesso dal *de cuius* sia indivisibile: se in eredità c'è un appartamento di cinque stanze, gli eredi ne divengono comproprietari per la rispettiva quota di eredità e non certo ottengono la proprietà di una stanza cadauno. Per realizzare la suddivisione di un patrimonio ereditario (indifferentemente composto da beni divisibili o indivisibili) occorre, dunque, che ci pensi per tempo il testatore, disponendo la divisione nel suo testamento (come ad esempio fece Caprotti) o che vi provvedano gli eredi dopo l'apertura della successione: assolvendo, in tal caso, l'imposta di registro con l'aliquota dell'1% (applicata al valore oggetto di divisione) ed effettuandola, se si tratta della successione in un pacchetto azionario «di controllo», non prima di cinque anni dall'apertura della successione perché, se si divide prima del decorso di tale quinquennio, si perde l'esenzione totale da imposta di successione della quale il pacchetto azionario ha beneficiato (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, il Testo unico dell'imposta di successione). La comproprietà di un pacchetto azionario comporta che i «comunisti» (così si chiamano, ebbene sì, i partecipi di una comunione) devono nominare un rappresentante comune (articolo 2347 del Codice civile), in mancanza del quale le azioni oggetto di comunione non possono esprimere il voto in assemblea, non potendovi intervenire il singolo comproprietario individualmente. Per la nomina del rappresentante comune e per le istruzioni di voto, la compagine dei comunisti decide con il voto favorevole della loro maggioranza assoluta e cioè con la quota del 50,01 per cento, vale a dire, nel caso di Berlusconi, con la quota dei $16/30$. Peraltro, dato che l'articolo 2347 richiama solo gli articoli 1105 e 1106 e non l'articolo 1107 (relativo alle decisioni straordinarie che dispone la maggioranza dei due terzi), si potrebbe discutere se anche questa norma, in effetti non richiamata dall'articolo 2347, si applichi alla comproprietà di azioni societarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA